



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurali:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato alla Determinazione n. 14296/551 del 17.07.2012

**Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Risorse Health Check

INDICE

1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA MISURA
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
3. PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
4. INTENSITA' DELL'AIUTO
5. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE
 - a) Localizzazione
 - b) Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità
 - c) Esclusioni specifiche
7. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
8. COMPARTI PRODUTTIVI, INTERVENTI FINANZIABILI E REQUISITI SPECIFICI
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
10. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
11. SPESE AMMISSIBILI
12. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
13. PROCEDURE OPERATIVE
 - a) iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole
 - b) presentazione delle domande di finanziamento
 - c) ricezione e selezione delle domande
 - d) presentazione progetti
 - e) istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto
 - f) proroghe
 - g) varianti
 - h) revoche
 - i) liquidazione finale
14. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO
16. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- 18 RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
- 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
21. DISPOSIZIONI FINALI

1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA MISURA

La misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” prevede un aiuto alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all’ammodernamento delle strutture e all’introduzione di tecnologie innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura.

La misura è direttamente finalizzata all’obiettivo specifico dell’Asse 1 di “Valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta e il miglioramento dei processi produttivi, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali” concorrendo anche (effetto indiretto) agli obiettivi specifici di “Rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria”, “Accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare” e di “Facilitare l’insediamento di giovani in agricoltura”.

La misura 121, tra i fabbisogni prioritari, individua il risparmio energetico, la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative che accomuna tutti i settori produttivi. Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell’azienda, rappresentano pertanto un’esigenza trasversale di tutte le aziende agricole. Con il presente bando si intende rafforzare la misura 121 con risorse aggiuntive da destinare agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio, del 7 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- Programma Di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, e successive mm. e ii.;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”.

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Documento nazionale "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010;
- Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto Assessoriale n. 3170/Deca/105 del 18.12.2008, recante "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura n 26105/1011 del 23.12.2008 concernente "PSR 2007/2013 – Misura 121 - Delega ad Argea Sardegna di alcune attività di competenza dell'Autorità di Gestione";
- DGR n° 39/19 del 15.7.2008, concernente Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Ass.to Agricoltura n. 25534/984 del 16.12.2008 concernente l'obbligo di iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013.
- Decreto Assessoriale n 230/DecA/11 del 23.2.2012, concernente l'applicazione dei Redditi Lordi Standard per la valutazione della redditività;
- Decreto Assessoriale n. 368/DecA/26 del 14.3.2012 concernente disposizioni regionali per l'attuazione della misura 121 - Bando 2012.
- Decreto Assessoriale n. 962/DacA/55 del 21.6.2012 concernente disposizioni di attuazione della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" – Risorse Health Check.
- Circolare del Servizio Strutture prot.11326 del 6.6.2012 concernente chiarimenti sulle misure 121 e 123.

3. PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 3.904.806,00,

4 INTENSITA' DELL'AIUTO

Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per i giovani agricoltori come definiti al successivo punto 9, le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 50% ed il 60%, rispettivamente. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Nel caso di impianti che accedono al cosiddetto “conto energia” o ad altri incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli investimenti dovranno tenere conto dei limiti massimi di potenza entro i quali risultano compatibili tra loro il contributo in conto capitale e gli incentivi citati, ed il tasso di aiuto potrà, su istanza del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia.

Nel caso di ricorso del beneficiario all’Aiuto di Stato Reg. Sardegna n°265/2002¹ erogato in forma di garanzia fidejussoria, il contributo concesso con la misura 121 dovrà essere ridotto in proporzione in modo che l’aiuto complessivo non superi le intensità ammesse.

5 MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali), è fissato in € 150.000,00, fatti salvi i massimali per l’intera durata del PSR previsti nel primo bando della misura. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.

6 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE

A) Localizzazione

Possono beneficiare dell’aiuto le aziende le cui superfici siano situate sul territorio regionale. In ogni caso, gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna nei terreni aventi destinazione urbanistica agricola, fatta eccezione per i laboratori e i piccoli impianti di trasformazione già esistenti in zona artigianale e/o industriale, che possono essere oggetto di intervento anche nei centri abitati, conformemente agli strumenti urbanistici in vigore.

Qualora le strutture aziendali, a seguito dello sviluppo del centro abitato o di variata destinazione urbanistica dei terreni, non risultino più ubicate in zona agricola, è possibile ammettere a contributo la ricostruzione delle stesse in altro corpo aziendale situato in area idonea. Tale disposizione è applicabile anche nei casi in cui non sia prevista la costruzione ex novo di fabbricati, purché il richiedente si impegni a dismettere le strutture sostituite.

B) Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Beneficiari del sostegno pubblico sono le imprese agricole, singole o associate (cooperative, consorzi di cooperative, società agricole ex art. 2 del d.lgs. 99/2004) che abbiano i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (gli imprenditori agricoli singoli e le società semplici devono risultare iscritti nelle sezioni speciali riservate alle imprese agricole e, qualora l’attività sia svolta in forma societaria, esclusa la società semplice, devono essere iscritti anche nella sezione ordinaria);
- b) età inferiore a 65 anni; per le persone giuridiche tale requisito deve essere posseduto: da almeno un socio (o socio accomandatario) nel caso di società di persone o di società cooperative, da almeno un amministratore nel caso di società di capitali;
- c) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di RLS (Reddito Lordo Standard).

¹ L’aiuto di stato n. 265/2002 consiste nell’attivazione da parte dei Consorzi Fidi di azioni rivolte a facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese agricole anche attraverso l’erogazione di apposite garanzie che si traducono in una riduzione del tasso di interesse.

d) avere la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende effettuare gli investimenti, per una durata residua pari ad almeno 12 anni, con l'impegno di garantire la disponibilità per uguale periodo anche di tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento dell'intervento (con la possibilità a tale scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali);

e) rispetto delle vigenti norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

f) essere affidabile ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. (e) del Reg. (UE) n. 65/2011.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda on-line, ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto.

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione del Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale, calcolato attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di RLS all'ordinamento produttivo ordinario dell'azienda.

In generale, il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra:

- per le produzioni vegetali: RLS per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate alle colture praticate in azienda;

- per le produzioni animali: RLS per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda.

Per il calcolo del RLS si fa riferimento al Decreto Assessoriale n., 230/DecA/11 del 23.2.2012 concernente l'applicazione dei Redditi Lordi Standard per la valutazione della redditività e della dimensione economica aziendale (si veda la scheda di conversione di cui all'**Allegato A**).

Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del Reddito Lordo Standard (RLS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o dell'allevamento e quello di alcuni costi specifici, comprendenti oneri per acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l'irrigazione, la trasformazione e la commercializzazione ed il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l'assicurazione delle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e per le macchine (vedi **allegato B**).

Per beneficiare dell'aiuto l'impresa deve presentare un piano aziendale degli investimenti supportato da un business plan, di cui all'**Allegato C**, che dimostri la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Le aziende che hanno in corso progetti finanziati ai sensi delle misure 4.9, 4.12 o 4.17 del POR 2000-2006 o ai sensi del primo bando della misura 121 del PSR, potranno presentare domanda solo a seguito dell'avvenuta richiesta di accertamento di regolare esecuzione.

C) Esclusioni specifiche

Non potranno essere beneficiari della presente misura:

- le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.

7 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di investimenti:

- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite di potenza degli impianti fino 1 Mwp destinati all'autoconsumo, coerenti con i fabbisogni energetici dell'azienda ed in ogni caso non eccedenti i fabbisogni aziendali:
 - impianti per la produzione di biogas da reflui di allevamento
 - impianti per la produzione di energia da effluenti, scarti, sottoprodotti e/o rifiuti aziendali;
 - impianti per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico);

Sono inoltre ammissibili spese generali direttamente legate agli investimenti materiali in misura non superiore al 10% degli investimenti materiali.

Nell'ambito delle spese generali rientrano la redazione del piano aziendale, la progettazione direzione lavori; le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie e le spese per l'accesso al credito.

Verranno riconosciute le spese di progettazione e direzione lavori, anche se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente (all'uopo abilitati), ovvero nel caso in cui l'imprenditore agricolo beneficiario e il progettista o direttore dei lavori coincidano, purché giustificate da regolare fattura.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici.

Sono esclusi dagli aiuti:

- acquisto di dotazioni usate;
- investimenti di mera sostituzione.

In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati e/o semintegrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza, insufficienza o inadeguatezza di fabbricati e solo se è dimostrato che l'occupazione del suolo non determini una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria.

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

8 COMPARTI PRODUTTIVI, INTERVENTI FINANZIABILI E REQUISITI SPECIFICI

I comparti produttivi interessati sono i seguenti:

- Ovicaprino
- Suinicolo
- Bovino da carne
- Bovino da latte
- Apicoltura
- Avicunicolo
- Olivicolo
- Ortofrutticolo
- Florovivaismo
- Piante aromatiche e officinali
- Cerealicolo
- Vitivinicolo
- Settori minori (colture oleoproteaginose, foraggere, sementiere, allevamento selvaggina, elicoltura).

9 CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze di finanziamento presentate e ritenute ammissibili verranno selezionate attraverso una griglia rappresentata da criteri di selezione a cui attribuire dei punteggi. I criteri di selezione riguardano le priorità legate all'impresa, al settore produttivo e all'intervento.

Priorità legate all'impresa

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori riconosciuta o in prericonoscimento o aderisce ad altro organismo di filiera (cooperativa, consorzio di produttori) che provvede alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti.	8
Il richiedente ha la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) o CD (Coltivatore Diretto)	5
Azienda certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed EurepGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	3
Azienda che applica il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) 2092/91 e s. m. i.	5
Azienda che aderisce a consorzi di tutela	1,5
Domanda presentata da giovani agricoltori	1
Domanda presentata da Cooperative sociali di cui all'art. 1 – lett. B, L. 381/91	0,5
Partecipazione ad accordi quadro regionali che prevedono la valorizzazione del prodotto primario in base ad indicatori di qualità	2
Aziende che provvedono alla vendita diretta dei prodotti aziendali nei comparti: vitivinicolo – Apicoltura	3

N.B. Il criterio relativo all'appartenenza ad O.P. ed ai consorzi di tutela si riferisce al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento; qualora l'investimento interessi più comparti si attribuirà il punteggio relativo al settore produttivo prevalente in termini di RLS. La priorità potrà essere attribuita anche ai produttori indirettamente aderenti ad O.P. (ad esempio soci di una cooperativa aderente ad una O.P.). Per quanto riguarda le O.P. in prericonoscimento si precisa che possono essere esclusivamente quelle del comparto ortofrutticolo non essendo previsto tale status per gli altri comparti produttivi

La certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed EurepGap, UNI 10939 deve essere relativa all'intera azienda o al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento.

Priorità legate al settore produttivo

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Ortofrutta – Suino (allevamento semibrado)	15
Bovino da carne	12
Bovino da latte – Ovicaprino – Suino (allevamento intensivo) – Apicoltura – Florovivaismo - Cerealicolo	8
Vitivinicolo - Olivicolo -	6
Altri comparti	2

N.B. Per le aziende miste si fa riferimento settore produttivo prevalente in termini di RLS.

Priorità legate all'intervento

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Cantierabilità del progetto	6
Progetto che prevede interventi in comparti non previsti nella misura 4.9 del POR 2000-2006	2

Ai fini del riconoscimento del requisito di IAP, al momento della domanda è sufficiente che il richiedente abbia presentato alla provincia competente la richiesta di iscrizione al relativo albo, completa della necessaria documentazione. L'iscrizione dovrà in ogni caso essere perfezionata prima della concessione. La priorità prevista per i CD potrà essere attribuita solo agli imprenditori che al momento della domanda risultino regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti.

Per le persone giuridiche tale priorità verrà riconosciuta se la qualifica è posseduta da almeno un socio che ha la responsabilità dell'azienda (amministratore, rappresentante legale o socio accomandatario).

Relativamente alle priorità legate all'intervento si specifica che la cantierabilità deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto e dimostrata prima della concessione dell'aiuto; per progetto cantierabile si intende un progetto che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori. I progetti che non necessitano di autorizzazioni preventive sono cantierabili. A tale proposito si chiarisce

che il DUAAP può costituire documento abilitativo e quindi assegnare il requisito di cantierabilità se è vidimato entro la data di presentazione della domanda e sia indicata la clausola “ immediato avvio”.

Si definiscono giovani agricoltori coloro i quali hanno età compresa tra 18 e 40 anni e si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nel caso di società in accomandita semplice qualora il giovane rivesta la qualifica di socio accomandatario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza, nell'ordine:

- a progetti ricadenti in aree rurali intermedie (Classe PSN/PSR: C) o in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Classe PSN/PSR: D);
- ad aziende titolari di contratto di assicurazione per le colture e/o gli animali e/o strutture;
- a progetti con prevalenza di interventi in aree colpite dagli incendi del luglio 2009;
- a domande presentate da donne, o da società costituita almeno per il 50% da donne;
- al progetto con minor costo complessivo.

Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura (ad eccezione del requisito relativo all'età) e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve la cause di forza maggiore.

10 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto e pagamento presentate sulla misura 121.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

11 SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dall'art. 55 del Reg.CE 1974/2006 e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la realizzazione degli investimenti indicati al capitolo 7).

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

La spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Per l'acquisto di beni e forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessaria la presentazione della relazione tecnico-economica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche per quanto concerne le spese generali (progettazione, direzione lavori, consulenze) al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

È finanziabile con la misura 121 l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature mediante operazioni di Leasing o attraverso il ricorso al cosiddetto "finanziamento agrario" per il tramite di società finanziarie. Si specifica, peraltro, che nel primo caso la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni

pagati dall'utilizzatore al concedente fino al momento della richiesta di liquidazione finale, mentre nel secondo caso è ammissibile a contributo l'intera spesa purché sussistano le seguenti condizioni:

- deve essere comprovata la proprietà del bene da parte del beneficiario titolare dell'istanza;
- deve essere comprovato, attraverso documentazione probatoria, l'avvenuto pagamento del bene acquistato;
- deve essere fornita la dichiarazione liberatoria da parte del fornitore del bene.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

12 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo assentito. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario e dell'ISVAP.

Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso (con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento).

c) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) – *Carta di credito o bancomat*. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

I pagamenti in contanti non saranno ammessi in alcun caso.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

13 PROCEDURE OPERATIVE

La presentazione delle domande di aiuto dovrà avvenire, attraverso la procedura on-line, **dal 01.08.2012 al 01.10.2012**. La domanda dovrà successivamente essere presentata anche in formato cartaceo entro il **04.10.2012**. Preliminarmente alla domanda è necessario costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, dal quale verranno importati automaticamente nella domanda on-line i dati rilevanti ai fini dell'ammissibilità.

In sintesi, l'iter attuativo e la calendarizzazione dell'intervento sono così definiti:

- costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e contestuale iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole: preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto;
- presentazione delle domande di aiuto on line: dal 01.08.2012 al 01.10.2012;
- presentazione cartaceo entro il 04.10.2012;
- eventuale domanda di correzione (on-line e cartacea) entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del punto precedente;
- pubblicazione graduatoria e richiesta progetti di dettaglio: entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione delle domande cartacee;
- presentazione progetti di dettaglio; entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio competente;
- istruttoria dei progetti ed emissione dei conseguenti provvedimenti di approvazione dei progetti e concessione dell'aiuto: entro 60 giorni dalla presentazione del progetto;

- dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa; domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Di seguito, vengono illustrate nel dettaglio le singole fasi procedurali:

a) COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata, prima della compilazione della domanda di aiuto, presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto. Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

È opportuno che il richiedente, al fine di consentire all'Ente gestore del fascicolo le necessarie attività per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo elettronico, faccia pervenire l'idonea documentazione almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stabiliti nel Bando, al fine di consentire l'inserimento in tempo utile delle informazioni all'interno dell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale.

Nel caso di impianti da installare su fabbricati esistenti, questi dovranno risultare inseriti nel fascicolo aziendale al momento della domanda.

b) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La compilazione e la trasmissione delle domande deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>.

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità di cui al punto precedente.

La domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità e delle preferenze ai fini della formazione delle graduatorie. Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell'istruttoria verranno acquisiti successivamente all'approvazione delle graduatorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili.

Non è consentito avere in corso a valere sul presente bando più domande di aiuto.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR;
- 3) i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail: siar.supportotecnico@regione.sardegna.it.

Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna (vedasi **allegato D**) entro il 04.10.2012.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale previa autorizzazione dell'organo sociale competente. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità e in caso di società la delibera di autorizzazione dell'organo sociale competente.

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

<i>Identificativo richiedente</i>	CUAA
<i>Identificativo di misura/azione /intervento</i>	Misura 121 Health Check
<i>Identificativo della domanda</i>	N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande dovrà trasmettere (in busta chiusa compilata riportando l'identificativo di misura ed il numero delle domande trasmesse) anche l'elenco delle domande di aiuto presentate almeno con i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: CUA e numero di domanda assegnato dal SIAR.

In ogni caso la struttura competente a ricevere le domande non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire **entro le ore 13.00** della data di scadenza, pena la sua irricevibilità.

Come specificato in domanda, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (CE) 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante *"domanda di correzione"* in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

La correzione degli errori palesi deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non è possibile procedere alla correzione del contenuto del fascicolo aziendale;
- non è possibile aumentare la consistenza aziendale sia in termini di superficie, sia in termini di capi rispetto a quanto originariamente dichiarato;
- non è possibile modificare gli interventi richiesti.

L'elenco dei campi modificabili è riportato nella tabella che segue.

Quadro	Campo	Note
Dati anagrafici dell'azienda	Data apertura Partita IVA	
	Data e Numero Iscrizione Registro Imprese	
	Provincia e Numero REA	
	Codice ATECO	
	Dimensione Aziendale	
Altri soggetti	Tutti i campi	
Recapito corrispondenza	Tutti i campi tranne Destinatario	
Modalità di pagamento	Tutti i campi	L'utente può selezionare uno dei CC presenti nel fascicolo, senza modificare i dati presenti.

Dichiarazioni	Tutte le dichiarazioni selezionabili.	
Allegati	Estremi del documento di riconoscimento.	
Punti dichiarati	Tutte le dichiarazioni selezionabili.	L'utente compilatore può modificare le spunte inserite: il sistema esegue il calcolo del punteggio in base alle modifiche apportate ma tale punteggio non sarà visualizzabile all'utente compilatore.

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate (sia on-line che su supporto cartaceo) entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande cartacee.

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti (**non fa fede il timbro postale**);
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

c) AMMISSIBILITA' E SELEZIONE DELLE DOMANDE

L'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda. In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo all'attribuzione delle priorità/preferenze. La procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma delle varie tipologie di priorità).

d) GRADUATORIE DELLE DOMANDE

Verificata la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, l'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria unica regionale.

La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

Rinuncia

Il richiedente può richiedere l'annullamento di una domanda trasmessa, anche se questa risulta già presa in carico dalla PA, presentando comunicazione di rinuncia su supporto cartaceo.

L'utente beneficiario non ha la possibilità di annullare autonomamente la propria domanda, ma deve inoltrare la richiesta all'ufficio della PA competente. Una domanda annullata non è recuperabile, quindi l'operazione di annullamento è definitiva.

Annullamento per sostituzione

L'annullamento al fine di presentare una domanda di sostituzione deve essere effettuato dall'utente entro la scadenza della presentazione della domanda di aiuto on-line.

Domanda di sostituzione

La *domanda di sostituzione* può essere presentata on-line secondo la stessa procedura delle domande di aiuto: dopo la compilazione, l'utente deve effettuare i controlli predefiniti dal sistema, quindi eseguire la stampa definitiva e la trasmissione online alla PA. Il cartaceo stampato deve essere consegnato, debitamente sottoscritto, all'ufficio della PA competente entro la data prevista per la consegna del cartaceo.

e) PRESENTAZIONE PROGETTI

Sulla base della graduatoria come sopra definita, l'ARGEA Sardegna individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di contributo; gli interessati dovranno presentare il progetto di dettaglio all'ufficio competente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Qualora la domanda collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria sia finanziabile solo parzialmente, il progetto può essere ammesso a finanziamento previa rimodulazione della proposta

progettuale. In tal caso, considerato che si tratta di una riduzione dell'intervento proposto non derivante da volontà del richiedente ma da carenza di risorse, il progetto sarà ammissibile anche nel caso in cui non rispetti le priorità legate agli interventi indicate nella domanda. In alternativa, qualora si liberassero risorse, il progetto potrà essere finanziato integralmente.

Il progetto di dettaglio è composto dai seguenti elaborati:

- Piano aziendale e Business plan con circostanziato dimensionamento degli interventi e congrua convenienza economica (**Allegato C**);
- Computo metrico
- Preventivi
- Disegni
- Cartografia
- Altra documentazione (autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, , ecc.).

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

Tutti i documenti allegati (in unica copia) al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal DPR 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà. Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge e la documentazione societaria.

Nel caso in cui si preveda la realizzazione di opere su terreni non in proprietà, dovrà essere necessariamente prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere sul proprio fondo.

e) ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno innanzi tutto alla verifica:

- dell'**affidabilità del richiedente** sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000 . La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio) attraverso la consultazione della Banca Dati Debitori (BDD) gestita da AGEA e della banca dati delle irregolarità POR 2000/2006 e LEADER +;
- di eventuali **contributi già erogati** all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

La verifica riguarda i programmi per i quali ARGEA possiede banche dati a partire dall'anno 2000.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- a) la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. **Le dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione verranno verificate in sede istruttoria sul 100% delle domande.** Su altre eventuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
- b) la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto.
- c) la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- d) la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.
- e) la verifica tecnica dell'**idoneità/non idoneità delle proposte progettuali**.
- f) la verifica della **ragionevolezza e congruità delle spese proposte**.
- g) una **visita in situ** (sopralluogo preliminare) per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto:
 - per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
 - per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
 - per accertare la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà, che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (*rilascio*). Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo

bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato;
- le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;
- l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti che prevedono un contributo superiore a quello della domanda.

Le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione non potranno essere ammesse a finanziamento, salvo i casi previsti con specifiche disposizioni.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo *Rapporto istruttorio* (comprensivo delle *check list di controllo* relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento e che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente, tramite raccomandata A/R comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

In alternativa, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUAA,
- ragione sociale,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,

- l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

A conclusione della fase di istruttoria e di concessione, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni).

Per l'erogazione dell'aiuto si rimanda al precedente capitolo 12.

Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario e ISVAP.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, quindi, il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro tre mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità valido
- polizza fidejussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore AGEA e mediante la procedura on-line presente su SIAR);
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto, ed eventuali autorizzazioni qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc); nel caso di beni mobili;
- eventuale certificazione antimafia.

f) PROROGHE

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal

beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente prima della scadenza, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

g) VARIANTI

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa; non sono ammissibili varianti per importi inferiori all'80% di quelli individuati in concessione.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo e il cambio di fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono

considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammesso in concessione, escluse le spese generali, e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. In questo caso il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

h) REVOCHE

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
 - b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - c) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
 - d) non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, del relativo bando e dei singoli atti di concessione;
 - e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - f) realizzi opere rendicontabili per un importo inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione.
- La percentuale del 60% al di sotto della quale il progetto può essere revocato in sede di liquidazione finale si riferisce all'importo approvato in sede di concessione iniziale e non a eventuali varianti.

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- fotocopia del documento di identità valido;
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- giustificativi pagamento
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite;
- disegni esecutivi delle singole opere;
- eventuale altra documentazione.

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente.

Economie di spesa: nel caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

14 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni finanziati, per dieci anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate (ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005), oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere.

Qualora, per esigenze dell'azienda, un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato in un diverso corpo aziendale, il beneficiario ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

15 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n 1974/2006 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

16 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per quanto disposto all'art. 30 del Reg CE 65/2011, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso dell'agricoltore (certificato di morte)
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale)
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia);
- g) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

18 RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, ad esclusione di cause di forza maggiore.

19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06, nel caso di investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) contenente i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto;
- bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

L'articolo 44 bis del reg. (CE) 1290/2005 dispone che gli Stati Membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. Ai sensi dell'art. 2 del reg. (CE) 259/2008, le informazioni devono essere pubblicate su un sito internet unico per ogni Stato Membro che gli utenti possono consultare attraverso uno strumento di ricerca.

Con decreto MIPAAF registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2008, l'AGEA è stata designata quale organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui sopra.

20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore o del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

Business Plan: piano dettagliato che illustra come un imprenditore intende organizzare un'attività imprenditoriale e implementare attività necessarie e sufficienti alla sua buona riuscita. Di norma, è composto da una parte descrittiva dell'impresa e di una economico- finanziaria.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Cantierabilità: progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

Conto energia: forma di incentivazione statale per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte di energia solare.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia esso in anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.

IAP: ai sensi del D.Lgs. 99/2004, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate tali percentuali sono ridotte al 25%.

Know-how: conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa.

OCM: organizzazioni comuni di mercato, così definite con decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. I settori interessati e disciplinati dall'Organizzazione Comune di Mercato sono: cereali, carni suine, uova e pollame, ortofruttili, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d'oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofruttili trasformati, tabacco. Non sono oggetto di specifica organizzazione di mercato: lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine e altri prodotti agricoli.

Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

Reddito Lordo Standard: I redditi lordi standard (RLS) sono degli indicatori di redditività delle attività produttive agricole che derivano dalla differenza tra le medie triennali della produzione vendibile di queste e le medie triennali dei rispettivi costi specifici. Il RLS totale di una azienda è dato dalla somma dei redditi lordi standard di ciascuna attività svolta dall'azienda agricola.

SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale, la quale contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.

Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.

Allegati

- A) Tabella RLS
- B) Modalità di calcolo del Reddito Lordo per colture o specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del RLS
- C) Schema piano aziendale e business plan
- D) Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza.